



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E LO SVILUPPO

N. 3

di data 19 ottobre 2023

Oggetto: L.P. 3/2006, art. 17 bis 1 comma 2 - Espressione parere preventivo sull'utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti dei comuni (L.P. 16 giugno 2006, n. 3 art. 22 c. 2 bis).

L'anno duemilaventitre addì **diciannove** del mese di **ottobre** alle ore 18.30, nella sala riunioni della Comunità Alto Garda e Ledro, in via Rosmini, n. 5/B a Riva del Garda, a seguito di regolare avviso, recapitato a termini di legge ai singoli componenti, si è riunita l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità Alto Garda e Ledro, in seduta pubblica.

Eseguito l'appello risultano presenti n. 14 ed assenti n. 4 componenti, come risulta dal seguente elenco:

PRESENTI:		
MIMIOLA CLAUDIO - PRESIDENTE	DE GUELMIS ANDREA	
BETTA ALESSANDRO	GIRARDI RENATO	
BETTA TIZIANA	LAURENTI ALESSANDRA	
BOMBARDELLI SIMONE	MAROCCHI GIULIANO	
BRESCIANI STEFANO	MORANDI GIANNI	
CHIARANI GIOVANNA	SANTONI GINETTA	
COBBE ANDREA	TAVERNINI ALVARO	
ASSENTI:	GIUSTIFICATI	NON GIUSTIFICATI
FONTANELLA SIMONE	X	
MOSANER ADALBERTO		X
PERUGINI GIOVANNI	X	
SANTI CRISTINA		X

Assiste il Segretario Reggente dott.ssa Donatini Michela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mimiola Claudio, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Publicato all'albo telematico della Comunità dal giorno:

20 ottobre 2023

Per restarvi 10 giorni consecutivi fino al giorno:

30 ottobre 2023

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

OGGETTO: L.P. 3/2006, art. 17 bis 1 comma 2 - Espressione parere preventivo sull'utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti dei comuni (L.P. 16 giugno 2006, n. 3 art. 22 c. 2 bis).

L'ASSEMBLEA PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E LO SVILUPPO

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Segretario Reggente – dott.ssa Michela Donatini, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria ed Affari Generali sulla base degli indirizzi generali precedentemente condivisi da questo Organo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione come di seguito specificato.

Premesso che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

Considerato che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

Richiamate a tutti gli effetti:

- . la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- . la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- . la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 18.08.2022 relativa alla presa d'atto della propria composizione;
- . la deliberazione dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo n. 1 dd. 23.11.2022 relativa alla presa d'atto della propria composizione;
- . la deliberazione dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo n. 2 dd. 23.11.2022 relativa all'approvazione del proprio disciplinare di funzionamento.

Visto che l'art. 17 bis 1 della della L.P. 16.06.2006 n. 3 rubricato "Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo" recita testualmente: "1 L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.

2. L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata. Lo statuto può riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive.

3. L'assemblea è composta da due componenti per ogni comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e da tre componenti per ogni comune con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti compreso nel territorio della comunità. I componenti sono il sindaco e un consigliere scelto dalle minoranze. Per i comuni rappresentati da tre componenti, il terzo è nominato dal consiglio comunale tra i consiglieri di genere diverso da quello del sindaco al fine di garantire la rappresentanza di genere. Se il comune non ha una minoranza consiliare, il consiglio comunale nomina il secondo componente dell'assemblea tra i consiglieri comunali. L'assemblea è presieduta dal presidente della comunità.

4. I componenti dell'assemblea per la pianificazione urbanistica entrano in carica con la proclamazione del consiglio comunale e cessano dalla carica con il suo rinnovo.

5. In caso d'impedimento temporaneo o di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco è componente dell'assemblea il vicesindaco, oppure, nei restanti casi di scioglimento e sospensione del consiglio comunale, il commissario straordinario.

6. In caso di impedimento e per le altre cause di cessazione dalla carica del consigliere di minoranza componente dell'assemblea, questi è sostituito dal consigliere di minoranza che lo segue immediatamente in ordine di voto."

Premesso che:

- il comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 della L.P. 21/2015, disciplina il fondo strategico di coesione territoriale;
- con la deliberazione n. 1234 di data 22 luglio 2016 e ss.mm. la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, aveva definito i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo strategico territoriale di cui all'art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 e ss.mm.;
- con successiva deliberazione n. 2310/2016 è stata disposta la concessione alle Comunità del Fondo così determinato;
- in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, è stata prevista un'integrazione del Fondo in parola;
- in particolare, al paragrafo 2 dell'allegato n. 1 della predetta deliberazione, era stato previsto che le finalità del Fondo strategico territoriale si concretizzavano attraverso due diverse classi di azioni:
 - la prima classe di azioni, alla quale erano prioritariamente finalizzate le risorse conferite dai Comuni, da definire attraverso un'intesa tra comunità e Comuni che hanno alimentato il Fondo;
 - la seconda classe di azioni, alla quale erano finalizzate principalmente le risorse attribuite dal bilancio provinciale, da definire attraverso un accordo di programma, da sottoscrivere tra Provincia, Comunità e Comuni;
- gli esiti del lavoro di ciascun tavolo tecnico per la seconda classe di azioni sono confluite quindi in uno schema di accordo di programma sottoposto ad un processo partecipativo garantendo così un'ampia e attiva partecipazione del partenariato economico e sociale, oltre che di rappresentanti della società civile;
- a seguito poi di un'intensa attività per ciascuna Comunità, della conferenza prevista dal comma 3, dell'art. 65, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPR. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.), si è addivenuti alla sottoscrizione degli accordi di programma per ogni Comunità;
- le Comunità quindi tramite propri provvedimenti hanno stabilito i criteri di erogazione dei fondi ed i Comuni hanno conseguentemente cominciato con le procedure di realizzazione degli interventi previsti negli accordi di programma;
- nel corso degli ultimi anni tali accordi si sono dimostrati però molto rigidi e non in grado di far fronte alle mutate esigenze dei territori;
- pertanto con l'art. 2 della L.P. 6 luglio 2022, n. 7 è stato abrogato il comma 2 quinquies dell'art. 9 della L.P. 3/2006 prevedendo transitoriamente all'art. 13 comma 1 che: "Gli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, mantengono la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. I predetti accordi possono essere assunti quali atto di programmazione della comunità anche modificandone i contenuti con deliberazione del consiglio dei sindaci nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali."
- con deliberazione della giunta provinciale n. 496 dd. 24.03.2023 avente ad oggetto "Fondo strategico territoriale: criteri e modalità per l'assunzione di atti di programmazione delle Comunità in sostituzione degli accordi di programma" è stato approvato l'allegato A che contiene alcune indicazioni in ordine ai contenuti dell'atto di programmazione;
- nell'allegato A della presente deliberazione sono quindi fissati i criteri e le modalità per assumere gli accordi di programma quali atti di programmazione delle Comunità e disciplinare le modifiche che le comunità stesse volessero eventualmente apportare;
- in particolare l'atto di programmazione dovrà prevedere innanzitutto l'elenco degli interventi da finanziare con i fondi già previsti dall'accordo di programma. Nello specifico alla realizzazione degli interventi oltre che le risorse del Fondo di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1234 di

data 22.07.2016 e seguenti integrazioni, possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, locali, etc.). L'impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali ulteriori fonti di finanziamento;

- inoltre, l'atto di programmazione, come previsto dall'art. 13 sopra citato, potrà prevedere modificazioni all'accordo di programma.

Tali modificazioni potranno riguardare:

- una diversa ripartizione dei fondi previsti per i singoli interventi nel limite delle risorse assegnate;
- la cancellazione di singoli interventi ritenuti non più strategici o realizzabili;
- la modifica tecnica di interventi già presenti nell'accordo;
- l'inserimento nell'elenco di nuovi interventi che abbiano però le seguenti caratteristiche generali:
• interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale che potranno riguardare ad esempio la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo, il risparmio energetico e le filiere locali di energia rinnovabile, ecc.;

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 23.06.2023 si è provveduto all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2022;

- il rendiconto 2022 presenta un risultato di amministrazione complessivo pari ad € 7.108.423,40 di cui € 4.622.990,67 quale parte disponibile;

- con nota dd. 10.01.23, prot. 301 dd. 11.01.23 il Consorzio dei Comuni ha trasmesso la manovra di bilancio della Provincia autonoma di Trento 2023;

- in particolare la legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 denominata "Legge di stabilità provinciale 2023" con l'art. 7 ha modificato l'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 inserendo il comma 2 bis il quale testualmente prevede che:

"Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le comunità possono destinare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti dei comuni.";

- il decreto legislativo n. 267/00 al comma 2 dell'art. 187 denominato "Composizione del risultato di amministrazione" stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Richiamata la deliberazione della giunta provinciale n. 496 dd. 24.03.2023 con la quale è consentito alle Comunità di ammettere a finanziamento nuovi interventi nell'ambito del Fondo Strategico;

Tenuto ora conto che è intenzione dell'Amministrazione suddividere la quota disponibile dell'avanzo così come di seguito indicato:

- € 1.122.990,67 a titolo prudenziale, per le esigenze della Comunità o per eventuali necessità straordinarie della stessa;

- **€ 3.500.000,00** per il finanziamento di investimenti dei n. 7 comuni appartenenti al territorio della Comunità Alto Garda e Ledro;

È stato condiviso che gli interventi dovranno tendere ai temi della Sicurezza, Ambiente, Energie rinnovabili e Riqualificazione urbana.

Preso visione della documentazione oggetto del presente provvedimento: "Atto di programmazione in ordine alla modifica degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.P. n. 7 dd. 06.07.2022 e ss.mm.ii. e ai sensi della deliberazione giunta provinciale n. 496 dd. 24.03.2023., nel testo predisposto dal Servizio Segreteria ed Affari Generali ed i cui contenuti sono stati condivisi in diverse sedute del Consiglio dei Sindaci e da ultimo nella seduta del 5 ottobre u.s., testo che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Il componente sig. Gianni Morandi con riferimento al punto 4., sezione: "Ambito degli interventi" propone la modifica da:

- riqualificazione centri storici

a:

- riqualificazione patrimonio storico;

Si provvede quindi alla relativa votazione:

favorevoli n. 14

astenuti n. 0

contrari n. 0

espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 14 componenti dell'Assemblea presenti e votanti.

Rilevata la necessità, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 bis 1 della L.P. 3/2006 e ss.mm., di esprimere un parere preventivo rispetto all'atto di programmazione di cui al punto precedente.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere tempestivamente con tutti gli atti e gli adempimenti successivi necessari.

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Presidente, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige";
- la Legge provinciale n. 18 dd. 09.12.2015 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 di data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 10 di data 07.03.2017;

- il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 20.03.2023;
- il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 3 di data 20.03.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 approvato con Decreto del Presidente n. 21 di data 23.03.2023;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino».

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 bis 1 "Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo" della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 astenuti n. 1 (Tavernini Alvaro), espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 14 componenti dell'Assemblea presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di esprimere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 bis 1 della L.P. 3/2006 e ss.mm., parere preventivo favorevole all'atto di programmazione in ordine alla modifica degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.P. n. 7 dd. 06.07.2022 e ss.mm.ii. e ai sensi della deliberazione giunta provinciale n. 496 dd. 24.03.2023., nel testo predisposto dal Servizio Segreteria ed Affari Generali ed i cui contenuti sono stati condivisi in diverse sedute del Consiglio dei Sindaci e da ultimo nella seduta del 5 ottobre u.s., testo che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Tavernini Alvaro), espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 14 componenti dell'Assemblea presenti e votanti, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
3. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti della Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 7 del "Codice di comportamento del personale dipendente" della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023;
4. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente della Comunità, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini